



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia

Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti scolastici
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
della provincia di Pavia

p.c. Ai sindacati - comparto scuola
All'Ufficio VII –USR Lombardia

Oggetto: **Pubblicazione Graduatorie definitive di istituto del personale docente di ogni ordine e grado di I, II e III fascia e istruzioni operative sulla gestione dei contratti di supplenza.**

Si comunica che sono disponibili (caricamento dati compreso), sul portale SIDI, le Graduatorie **definitive** d'istituto del personale docente di ogni ordine e grado, di **I, II e III fascia**. Benché le graduatorie di I fascia fossero già state prodotte dal Sistema, a causa della riscontrata assenza nelle stesse di numerosi docenti presenti nelle GAE, si è infatti reso necessario prenotarle nuovamente, a conclusione degli interventi correttivi, posti in essere dalle scuole capofila.

Come previsto dal D.M. n. 374/2017, la pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, deve avvenire **contestualmente** da parte di tutte le istituzioni scolastiche. Per tale ragione, con la presente comunicazione l'Ufficio fissa, quale termine unico di pubblicazione per tutte le scuole della provincia, il giorno **1° ottobre 2018**.

Ciascuna Istituzione scolastica dovrà quindi scaricare le suddette graduatorie tramite il portale SIDI, nell'area operativa "*Reclutamento Personale Scuola/Diffusione Telematica Graduatorie/Visualizza Graduatorie*" e **pubblicarle** nella data sopra indicata all'albo sul proprio sito internet, avendo cura di scegliere l'opzione che tiene conto della tutela della privacy degli aspiranti docenti.

Dal giorno della pubblicazione le graduatorie potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina del personale supplente, di competenza di codeste istituzioni scolastiche. Avverso le graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n° 165/2001.

Eventuali rettifiche alle graduatorie definitive pubblicate potranno essere apportate esclusivamente attraverso procedura "manuale", cioè con l'adozione di apposito decreto di modifica da parte delle scuola capofila, da trasmettere, per il seguito di competenza, alle altre scuole della provincia.



A seguito di pervenute segnalazioni circa la permanenza in graduatoria di istituto di II fascia di aspiranti privi di titolo (questione **ITP**), si invitano le SS.LL., che non abbiano ancora provveduto in tal senso, ad effettuare un'attenta verifica sugli ITP presenti nelle graduatorie.

In sintesi, si ricorda che hanno titolo per essere inseriti e per permanere in II fascia di istituto solo coloro che sono destinatari di un provvedimento favorevole, cautelare o di merito, del Giudice Amministrativo o Ordinario.

L'inserimento sarà con riserva se il provvedimento favorevole al ricorrente è un'ordinanza cautelare o una sentenza non definitiva; a pieno titolo, se il ricorrente è destinatario di un provvedimento favorevole passato in giudicato.

La sola pendenza di un ricorso o la presentazione di una diffida al Dirigente Scolastico NON costituiscono titolo valido per l'inclusione in graduatoria.

Gli ITP destinatari di una sentenza di rigetto del ricorso, se precedentemente inclusi in II fascia, andranno depennati dalle stesse a opera della scuola capofila, con apposito provvedimento formale di esclusione.

Si ricorda che indicazioni specifiche sono state fornite recentemente anche con la nota MIUR n° 37856 del 28/08/2018.

Con la presente comunicazione si forniscono altresì alcune istruzioni operative in merito alla gestione del personale docente, al fine di garantire un approccio uniforme a problematiche comuni.

Come già comunicato con le note USTPV n° 2445/2018, n° 2466/2018 e 2469/2018, tutte le disponibilità residue al termine delle operazioni di competenza di questo Ufficio, unitamente alle ulteriori disponibilità sopravvenute e alle supplenze temporanee, devono essere coperte direttamente dalle istituzioni scolastiche mediante scorrimento delle graduatorie di istituto.

Si ricorda che, in base all'art. 41 comma 1 del CCNL comparto Istruzione del 19/04/2018, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, corrispondente alla natura giuridica del posto da ricoprire.

Il predetto articolo prevede, tra le cause di risoluzione dei contratti a tempo determinato, anche l'individuazione di un nuovo avente titolo, a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

Nelle more della pubblicazione delle nuove graduatorie, le SS.LL. in virtù del citato articolo, hanno potuto infatti nominare personale supplente con contratti a tempo determinato, recanti la seguente clausola risolutiva *"Il presente contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie"*.

Una volta che le nuove graduatorie di istituto saranno state pubblicate, i Dirigenti Scolastici dovranno procedere allo scorrimento delle stesse, risolvendo contestualmente i contratti eventualmente attribuiti sulla base delle previgenti graduatorie.



Anche nel caso in cui la singola graduatoria di istituto definitiva sia identica rispetto alla precedente, formalmente si tratta di una **nuova** graduatoria, "diversa" in quanto riferita alla procedura valida per l'a.s. 2018/2019, con la conseguenza che tutto il personale supplente dovrà essere reclutato dalle nuove graduatorie.

Si rammenta che le supplenze dovranno essere assegnate a partire dai posti di sostegno.

In riferimento al noto contenzioso dei **diplomati magistrali**, si ricorda di riportare sempre nei contratti stipulati con tale tipologia di personale supplente, ammesso in graduatoria di I fascia con riserva, la consueta clausola risolutiva espressa in caso di esito del ricorso in senso favorevole all'Amministrazione.

I docenti individuati mediante scorrimento delle GMRE di cui al D.D.G. 85/2018 e pertanto ammessi al **terzo anno FIT** sono destinatari di supplenza annuale con termine 31 agosto 2019.

Per una corretta gestione dei contratti relativi alla suddetta tipologia di docenti, si rinvia alle indicazioni contenute nella nota MIUR prot. DGCASIS 1494 del 23 luglio 2018, che fornisce istruzioni tecniche per l'utilizzo delle funzioni SIDI ai fini dell'acquisizione dei contratti e dei pagamenti del personale docente ed ATA immesso in ruolo nell'a.s. 2018/19, nonché all'avviso SIDI datato 13 agosto 2018, con l'allegata Guida rapida specifica per i contratti FIT.

Si evidenzia che, qualora il docente abbia optato per un contratto di lavoro in regime di part-time, a SIDI dovrà essere acquisita la supplenza annuale con l'indicazione dell'effettivo orario di servizio, oltre alla composizione oraria istituzionale della cattedra.

Da ultimo, si rammenta che questa tipologia di docenti non deve frequentare il periodo di formazione e prova disciplinato dal D.M. 850/2015, in quanto gli stessi sono ammessi al percorso annuale di cui all'art. 17, comma 5 del decreto legislativo n° 59 del 13 aprile 2017. Pertanto, i docenti in questione dovranno seguire le procedure previste dall'art. 13 del predetto decreto e regolamentate dal D.M. 984/2017.

Alla presente nota potranno seguire ulteriori indicazioni, in relazione a problematiche specifiche, sulle quali questo Ufficio intende previamente confrontarsi con la competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Letizia Affatato

